

tato l'amministrazione davanti ai tribunali chiedendo un'indennità di 30,000 lire; il Consiglio di amministrazione, sul suggerimento dell'avvocatura erariale, è venuto ad una transazione, credendo che fosse uno di quei casi nei quali una qualche indennità fosse dovuta, ed ha stabilito 10,000 lire. Ebbene, l'ufficio di riscontro della Corte dei conti negò la registrazione ed ora la Corte dei conti dichiara che quest'atto non può aver luogo e non può esser registrato; ed intanto noi abbiamo la certezza che i tribunali ci condanneranno. Ecco quello che io chiamo il *merito* di cui non vorrei si occupasse la Corte dei conti.

Io non comprendo un esercizio ferroviario in cui l'ufficio di riscontro della Corte dei conti vuole ingerirsi di questi affari. Allora tanto vale richiamare ogni cosa all'amministrazione centrale, perchè è un impedimento di tutti i giorni. Se queste transazioni non sono nell'indole del sistema ferroviario in sè stesso considerato, non so quali possano esservi. Si mette l'amministrazione in condizioni impossibili; passano 8 o 9 mesi, non si arriva a concludere nulla ponendo in tal modo l'amministrazione al caso di sentirsi davanti al pubblico accusata di non fare le cose più elementari di un'amministrazione ferroviaria. Io non eccepisco quel che ha fatto la Corte dei conti con la sua legge alla mano, avrà creduto che ci vuole una sentenza, avrà creduto non so che altro, che non ci sia la base per fare simili transazioni; ma io dico che lo scopo mio con la parola *che non entrasse nel merito*, era di escludere simili questioni. Ad ogni modo, siccome c'è sempre il diritto di registrazione con riserva nel Consiglio dei ministri, io affidandomi alla interpretazione di un uomo così competente come l'onorevole Spaventa che appunto la Corte non deve entrare che in ciò che è la regolarità dei conti, per tutto quello che è suo istituto, dichiaro di avere volentieri accettata la dizione proposta dall'onorevole Spaventa, che spiega il mio concetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Io sperava di non aver bisogno di dare chiarimenti sui miei emendamenti; ma le dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto riguardo al consenso da lui prestato al primo di essi, mi obbligano a spiegare il concetto che io ebbi, proponendo la soppressione di questo comma dell'articolo.

A mio parere anzi, la legge della Corte dei conti agli articoli 19, 20 e 21, che riguardano il riscontro delle spese dello Stato (come la legge del 4 luglio 1878 che stabilì questo riscontro anche per l'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, e il re-

golamento 12 marzo 1879, che organizzava questo riscontro cogli articoli 42 fino al 54) non autorizza minimamente l'esame del merito degli atti amministrativi sottoposti a riscontro. Pertanto se si adotta il comma come è concepito, o non si dice niente più di quello che dicono già le leggi e i regolamenti vigenti intorno alla natura ed ai limiti del suddetto riscontro, cui è tolto di entrare nel merito delle disposizioni; o, se s'intende di dire qualche cosa di più, questo di più potrebbe ridurre l'ufficio di riscontro all'esame della sola materialità dei conti; il che sarebbe grave, e costituirebbe un precedente che debiliterebbe l'autorità della Corte dei conti, anche per l'esame dei conti delle altre amministrazioni dello Stato.

D'altra parte, se l'ufficio di riscontro è mantenuto, non è utile di restringerne le legittime facoltà che oggi ha dalle leggi vigenti. Se esso, per esempio, trova che fu ordinata una spesa da chi non aveva autorità di ordinarla, deve passarla? Se trova che la spesa non fu fatta per interesse della ferrovia, ma per interesse privato, la deve passare? Certamente che no. Eppure se l'esame, che quell'ufficio è chiamato a fare di questi atti, fosse ristretto alla sola materialità del conto, esso dovrebbe passare codeste spese. Dunque o l'articolo ha una portata maggiore di quella che le parole suonano, e l'effetto ne potrebbe essere pericoloso; o non ha se non il senso che gli dà il testo letterale delle parole, ed allora è perfettamente inutile, perchè le leggi esistenti provvedono precisamente nello stesso modo. Il signor ministro ha accennato agli inconvenienti di questo riscontro. Se egli proponesse l'abolizione del riscontro preventivo, io l'accetterei: ma allora l'articolo dovrebbe essere formulato diversamente. Stante la fretta, io mi sono limitato a proporre semplicemente la soppressione. Se avessimo avuto un po' più di tempo, si sarebbe potuto pensare alla soppressione completa dell'ufficio di riscontro preventivo della Corte dei conti, del quale, io convengo con lui, nell'amministrazione ferroviaria si può fare a meno.

BRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA. Nell'alineia primo dell'articolo 1, al quale si riferiscono gli emendamenti discussi, io credo che vi sia una questione molto grave nascosta sotto il termine di un anno d'esercizio provvisorio per le ferrovie dell'Alta Italia. Bisogna ricordare che la questione dell'esercizio provvisorio è stata la base di una grande evoluzione politica. Noi intanto ci siamo trascinati da cinque anni di provvisorio in provvisorio. Si trovò la scappatoia dell'inchiesta. Io veramente non votai quell'inchiesta; ma mi ap-